

**Regione Basilicata**

**Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca**

**Ufficio Progettazione Strategica**

---

***Il sistema regionale degli standard professionali,  
formativi, di certificazione e di attestazione***

# **IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO**

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 92/2012 (c.d. «Legge Fornero»), art. 4, cc. 58, 64, 67 e 68

D.l. 30 giugno 2015, «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»

D.Lgs. n. 13/2013, «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze»

D.l. 08/01/2018, «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze»

# DALLA LEGGE FORNERO AL D.LGS. 13/2013

L. 92/2012

- **Necessità di definire** le norme generali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli standard minimi di servizio e di processo per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- **Necessità di istituire** repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, in cui raccogliere tutti gli standard di qualificazione e competenza certificabili.

D. Lgs.  
13/2013

- **Art. 1:** La Repubblica [...] **promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona** e assicura a tutti **pari opportunità** di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite **in accordo con le attitudini e le scelte individuali** e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale
- **Istituzione del Repertorio Nazionale** dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
- **Definizione** delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per **l'individuazione e validazione degli apprendimenti** non formali e informali e **degli standard minimi di servizio** del sistema nazionale di certificazione delle competenze



# IL REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI SECONDO IL D.LGS. 13/2013

Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze.



# DAL D.LGS. 13/2013 AL D.I. 30 GIUGNO 2015: IL REPERTORIO NAZIONALE

D. Lgs.  
13/2013

- Il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio del testo unico dell'apprendistato codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a precisi standard minimi.

D.M. 30  
GIUGNO 2015

- Il Decreto definisce un **quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.**
- Il Decreto mira ad **ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale** anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.
- Le qualificazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali hanno **valore sull'intero territorio nazionale.**
- Le competenze validate o certificate possono costituire **credito formativo.**

# DAL D.LGS. 13/2013 AL D.I. 30 GIUGNO 2015: PRINCIPI CHIAVE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

<b>Principio</b>	<b>Accezione operativa</b>
<i>Collegialità</i>	[...] La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
<i>Oggettività</i>	[...] predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, [...] metodologia trasparente e rigorosa, [...] eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
<i>Terzietà</i>	[...] equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio [...]. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione delle competenze.
<i>Indipendenza</i>	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio [...] piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento



# DAL D.LGS. 13/2013 AL D.L. 30 GIUGNO 2015: IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

D.LGS. 13/2013

Processo che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale

La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze

## Identificazione

- Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza, ed elaborazione di un «**Documento di trasparenza**» delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze

D.L. 30/06/2015

## Valutazione

- Esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato, attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale

## Attestazione

- Stesura e rilascio del «**Documento di validazione**» che garantisce l'accesso alla procedura di certificazione



# DAL D.LGS. 13/2013 AL D.I. 30 GIUGNO 2015: IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

D.LGS. 13/2013

Procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali anche in caso di interruzione del percorso formativo

o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi

## Identificazione

- Ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento - in caso di apprendimenti formali
- Ammissione alla procedura di certificazione tramite il «Documento di validazione»

D.I. 30/06/2015

## Valutazione

- Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate, in presenza di un organismo collegiale

## Attestazione

- Stesura e rilascio del «Certificato»

# **IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO**

# PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale  
30/2015 «SIAP»

DGR 744/2016  
«DRIVE»

DGR 122/2018  
«Linee Guida degli  
standard  
documentali e  
metodologici per il  
riconoscimento dei  
crediti formativi

Legge Regionale  
9/2016 «Istituzione  
Agenzia LAB»

DGR 845/2017  
«Procedure e standard  
minimi di prestazione,  
attestazione e sistema  
dei servizi di  
individuazione e  
validazione e  
certificazione delle  
competenze»



# L.R. 13 AGOSTO 2015, N. 30 “SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA” (SIAP) - 1/3

## OGGETTO E PRINCIPI

Disciplina la **programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro**, con particolare riferimento al sostegno all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui.

Il complesso di tali azioni definisce il **sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita**, finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la promozione dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.

Per **apprendimento permanente** si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale civica, sociale e occupazionale.

# L.R. 13 AGOSTO 2015, N. 30 “SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA” (SIAP) - 2/3

## ART. 21

- Il «Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione» è articolato in repertori, i quali costituiscono il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti costituiscono il livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.

## ART. 22

- **REGIONE BASILICATA:** Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle competenze, con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta.
- **Agenzia LAB:** Ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.

# L.R. 13 AGOSTO 2015, N. 30 “SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA” (SIAP) - 3/3

## ART. 26

- Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una «Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva», con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica.

L.R. 13 maggio 2016, n. 9, istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. - Lavoro e Apprendimento Basilicata).



# D.G.R 744/2016 (COME MODIFICATA DALLA D.G.R. 845/2017) - “DISPOSITIVO REGIONALE INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE ” (DRIVE)

## FINALITA'

- Recepimento del D.l. 30 giugno 2015;
- **Definizione degli standard di dettaglio dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze** sulla scorta degli standard minimi nazionali.

## OGGETTO

- Il DRIVE è costituito da:
  - **Norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all'individuazione e validazione e certificazione delle competenze**, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione.
  - **Norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi** spendibili nel sistema regionale della formazione professionale.
  - Principi, norme e strumenti comuni di procedimento.

# **IL SISTEMA REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI, DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE**

**(L.R. 30/2015, ART. 21 - D.G.R. N. 744/2016, ART. 4)**

# IL SISTEMA REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI, DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE: I REPERTORI

STANDARD  
PROFESSIONALI  
«Repertorio  
Regionale dei  
Profili  
Professionali»  
(DGR 243/2011 e  
DGR 1625/2011)

STANDARD  
FORMATIVI  
«Repertorio  
Regionale delle  
Qualificazioni»  
(DGR 167/2013)

STANDARD DI  
ATTESTAZIONE  
«Repertorio  
Regionale delle  
Attestazioni» (DGR  
625/2012)



# IL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI (RRPP): LA CENTRALITA' DELLA UNITA' DI COMPETENZA (UC)


L'Unità di Competenza (UC) costituisce l'unità minima di standardizzazione delle descrizioni del lavoro contenute nel Repertorio regionale.

Essa costituisce l'unità minima certificabile.

Il RRPP è fondamentalmente un Repertorio di UC auto-consistenti (aggregate o meno in Profili). Ciascuna UC è utilizzabile singolarmente come base di partenza per:

- la progettazione di percorsi formativi;
- l'individuazione e la validazione e la certificazione delle competenze.

# IL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI (RRPP): I PROFILI PROFESSIONALI



Un “profilo professionale” è una professionalità caratterizzata da specifiche competenze che la rendono in grado di presidiare una serie di attività. Vale a dire, una modalità con cui una persona esercita un ruolo o una serie di ruoli omologhi e che richiede determinate abilità e conoscenze.

## IL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI (RRQ): UNA DEFINIZIONE

Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ) è l'insieme delle qualificazioni professionali (titoli) conseguibili nel sistema regionale della Basilicata, rispondenti ai fabbisogni formativi del territorio e i cui standard (elementi descrittivi) soddisfano i requisiti che consentono il collegamento al “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”. Il RRQ è connesso con il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”, in quanto ciascuna qualificazione ha come riferimento un “Profilo professionale” o singole “Unità di Competenza” in esso contenute.



## IL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI (RRQ): LA SCHEDE DI QUALIFICAZIONE - 1/2

A ciascuna Qualificazione contenuta nel repertorio corrisponde uno standard formativo, rappresentato dall'insieme dei riferimenti minimi che regolano la progettazione e l'erogazione dei percorsi di formazione professionale finalizzati all'acquisizione delle Unità di Competenza cui la Qualificazione si riferisce.

# IL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI (RRQ): LA SCHEDE DI QUALIFICAZIONE - 2/2

Gli standard descrittivi di una qualificazione fanno riferimento a:

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti, Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti, Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali, Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti

Durata (min) complessiva del percorso in ore, Durata minima di aula e laboratorio (ore), Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore), Durata minima stage in impresa (ore), Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio

Gestione dei crediti formativi

Indicazioni non cogenti di progettazione

Key competence

*(rif. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006)*

# PERCORSI FORMATIVI RELATIVI A PROFESSIONI ED ATTIVITÀ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Fanno parte del Repertorio Regionale delle Qualificazioni anche tutte quelle qualificazioni che costituiscono titolo per l'esercizio di professioni specificamente regolamentate da appositi dispositivi normativi nazionali (ad es.: Acconciatore, Commercio e somministrazione di alimenti e bevande, Estetista, Responsabili tecnici, Sicurezza, Tatuaggio e piercing, ecc.). In questi casi, a livello nazionale, vengono fissati determinati standard attinenti diversi elementi (ad es.: requisiti di ingresso, durata e contenuti della formazione, modalità di accertamento delle competenze, ecc.).

Le modalità di certificazione fanno capo al sistema regionale di certificazione delle competenze con eventuali integrazioni derivate dall'applicazione della normativa di riferimento. In esito alle prove d'esame, vengono rilasciate varie tipologie attestatorie, valide su tutto il territorio nazionale, contenenti le informazioni atte a comprovare la conformità del percorso formativo e delle competenze acquisite a quanto disposto dalla norme.



## IL REPERTORIO REGIONALE DELLE ATTESTAZIONI (RRA)

Il Repertorio Regionale delle Attestazioni (RRA) è l'insieme delle modalità e dei format-tipo di rappresentazione e formalizzazione degli apprendimenti conseguiti da un individuo in esito ad un percorso di apprendimento, di qualsivoglia tipologia.

Il sistema delle attestazioni della Regione Basilicata adotta i principi di trasparenza, definiti a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a garantire la riconoscibilità e la spendibilità delle attestazioni nei sistemi educativi, formativi e nel mercato del lavoro.

# **LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN BASILICATA**

# IL DISPOSITIVO REGIONALE INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE (DRIVE)

Con le DGR 744/2016, 845/2017 e 112/2018 la Regione Basilicata completa l'iter di recepimento di quanto previsto a livello nazionale dal D.l. 30 giugno 2015, definendo le proprie procedure operative relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.



# INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: L'ACCESSO AI SERVIZI


## INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

- I cittadini accedono ai servizi **su richiesta**

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- I cittadini accedono ai servizi:
  - **automaticamente**, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio Nazionale;
  - **su richiesta**, in esito ad istanza individuale, con riferimento agli apprendimenti non formali ed informali complessivamente maturati e precedentemente validati.

# INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: I SERVIZI E LE PROCEDURE A LIVELLO REGIONALE



# IL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

E' un servizio attivabile unicamente dal singolo cittadino che, volendo fare richiesta di ammissione ad uno specifico percorso formativo, intende farsi riconoscere un credito in ingresso perché ha già acquisito, in passato, attraverso un percorso di apprendimento di qualsivoglia tipologia, parte delle competenze oggetto dello percorso formativo stesso.

Sono tre i soggetti che intervengono nel servizio:

- ❑ l'individuo richiedente il credito;
- ❑ il soggetto attuatore della formazione, che definisce il valore dei crediti riconosciuti;
- ❑ l'Agenzia LAB che garantisce il rispetto delle regole di procedimento.



# IL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI: IL PROCEDIMENTO

Richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato al soggetto attuatore del percorso formativo cui il credito è riferito

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti dell'individuo (a cura del soggetto attuatore)

Valutazione apprezzativa degli apprendimenti dell'individuo (a cura del soggetto attuatore)

Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato (a cura del soggetto attuatore)

Autorizzazione amministrativa all'esercizio dei crediti e del progetto formativo individualizzato (a cura dell'Agenzia LAB)